



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Tiziana Longu	Presidente
Dott. Riccardo De Vito	Giudice relatore
Dott. Salvatore Falzoi	Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 2/2028 del procedimento unitario per la risoluzione di concordato contro

CONCORDATO MANGIMIFICIO GIORGIO FLORIS SRL (CF 01226290912), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Irgoli, via Carmine Soro 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manduzio

proposta da

BANCO DI SARDEGNA Spa (CF 01564560900), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cudoni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il Banco di Sardegna Spa ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo Mangimificio Giorgio Floris Srl.

Fissata l'udienza, il 6 luglio 2023 sono comparsi: l'Avv. Dessì per l'istante, che ha insistito nella domanda di risoluzione; l'Avv. Manduzio, per il Mangimificio Floris Srl, che si è rimesso alla decisione del collegio; la dott.ssa Meloni, commissario giudiziale, che ha confermato il contenuto della relazione depositata in atti; la dott.ssa Mureddu, liquidatore, che si è riportata al contenuto della propria relazione.

Il Collegio, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, osserva che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, in quanto il concordato è stato omologato con decreto del Tribunale di Nuoro in data 9 ottobre 2019;

- dalla relazione depositata dal Commissario Giudiziale – pervenuta a seguito di richiesta da parte di questo Tribunale di elementi informativi su quanto dedotto in ricorso e comprensiva della relazione informativa del Liquidatore in data 30 giugno 2022 – emerge che gli obblighi assunti dalla società concordataria con il piano approvato dai creditori non possono essere adempiuti in quanto: 1) il ricavo di € 810.465,00, frutto dell'attività di continuazione aziendale ed elemento trainante del buon esito della procedura, non è stato realizzato; 2) dall'unico bilancio depositato, al 30 giugno 2022 sono definitivamente acclarati: - la perdita di equilibrio economico-finanziario; - l'inadeguatezza dei flussi di cassa; - la compromissione della continuità aziendale; 3) la prosecuzione del concordato rischia di aggravare l'esposizione debitoria e depauperare ulteriormente il patrimonio aziendale;
- l'attività di recupero crediti non è di fatto mai stata attivata dall'impresa, nonostante i solleciti del liquidatore;
- non è mai stato effettuato alcun riparto;
- sussistono i presupposti per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186 LF (norma *ratione temporis* applicabile alla vicenda risolutiva), stante la ritualità della domanda del creditore, la non scarsa importanza dell'inadempimento – consistente, come detto, nella totale paralisi della possibilità di continuità aziendale – e il mancato decorso di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (successivamente prorogato);
- alla risoluzione del concordato non fa seguito automaticamente la dichiarazione di liquidazione giudiziale – in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) di cui al d. lgs. 14/2019, così come modificato da ultimo dal d. lgs. 83/2022 – in ragione della non coincidenza dei presupposti oggettivi delle due procedure;
- nel caso di specie, inoltre, il creditore istante non ha espressamente domandato la liquidazione giudiziale, limitandosi a chiedere la risoluzione del concordato;
- a seguito del decreto correttivo n. 169/2007, è stato modificato l'art. 186 LF e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di risoluzione di quest'ultimo, non può essere dichiarato fallito d'ufficio.
- tale conclusione non muta se si volesse inquadrare direttamente nella cornice dell'art. 37 del CCII;
- l'istruttoria svolta, tuttavia, ha evidenziato che l'esposizione debitoria (dal bilancio depositato in data 30 giugno 2022 il totale delle passività ammonta a € 5.385.006,18) è tale

da poter astrattamente inquadrare i presupposti dell'art. 121 CCII e dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII;

- la presente decisione, unitamente al fascicolo, deve essere trasmessa al Pubblico Ministero in sede ai sensi dell'art. 38 CCII;
- le spese della presente procedura possono essere compensate, stante la mancata opposizione della impresa in concordato.

PQM

Visto l'art. 186 LF

Dichiara la risoluzione del concordato preventivo Mangimificio Floris Srl e compensa le spese della procedura tra le parti;

Visto l'art. 38 CCII

Dispone la trasmissione della presente sentenza e del fascicolo al Pubblico Ministero in sede per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Nuoro, 8 agosto 2023

Il Giudice estensore

Riccardo De Vito

Il Presidente

Tiziana Longu